



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'ARMENIA INTESO A FACILITARE L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959, FATTO A ROMA IL 22 NOVEMBRE 2019

Art. 3 (Accordo)

Trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria

1. Le richieste di assistenza giudiziaria possono essere indirizzate direttamente dall'autorità giudiziaria della Parte Richiedente all'autorità giudiziaria della Parte Richiesta e nello stesso modo possono essere inviate le risposte. 2. Una copia della richiesta di assistenza giudiziaria presentata secondo le modalità di cui al paragrafo che precede dovrà essere trasmessa alle Autorità indicate nell'art. 15 comma 1 della Convenzione europea.

Versione in vigore dal 16 ottobre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019
Estremi	Legge 30 settembre 2024, n. 149
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-149-2024/accordo-art-3>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it